

Codice A1610B

D.D. 27 settembre 2021, n. 615

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) - Intervento: ristrutturazione edificio esistente, realizzazione deposito attrezzi e sistemazione del pendio di accesso - Via Novara 22. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 615/A1610B/2021

DEL 27/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) – Intervento: ristrutturazione edificio esistente, realizzazione deposito attrezzi e sistemazione del pendio di accesso - Via Novara 22. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del sig. *omissis* pervenuta dal Comune di Orta San Giulio (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risultava, al momento della presentazione dell'istanza, idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

atteso che il Soprintendente ha richiesto documentazione integrativa al fine dell'espressione del parere di competenza;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente, vista l'ulteriore documentazione trasmessa (Relazione Paesaggistica - file RD142694-16.pdf-p7m), che nel complesso forma oggetto del provvedimento, ha reso il parere di competenza;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche

ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/79./2021A/A1600A

Rif. n. 7332/A1610B del 22/01/2021

72239A1610B del 22/06/2021

81360/1610B del 12/07/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : Orta San Giulio (NO)
Intervento: ristrutturazione edificio esistente, realizzazione deposito attrezzi e sistemazione del pendio di accesso - Via Novara 22
Proprietà : ██████████

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 22/01/2021, con nota prot.475 del 21/01/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi e modificativi delle soluzioni progettuali, pervenuti in data 22/06/2021, a seguito della richiesta formulata dal Settore scrivente con nota prot. 18370 del 17/02/2021,

vista le ulteriori integrazioni di completamento della relazione paesaggistica, pervenute in data 12/07/2021,

considerato che gli interventi previsti consistono nella ristrutturazione del fabbricato esistente e nella realizzazione di un deposito attrezzi adiacente al fabbricato e al muro di confine nonché alla sistemazione del pendio di accesso,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Orta San Giulio (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, ,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno delle aree tutelate con provvedimenti di dichiarazione d'interesse pubblico imposti rispettivamente con D.M.1/08/1985 avente per oggetto: "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S.Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S.Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio*", con D.M. 25/02/1974 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona intorno al lago d'Orta, sita in Comune di Orta S. Giulio*" e con D.M. 09/08/1950 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del Comune di Orta San Giulio*" appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nei provvedimenti e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle schede B054, A083 e A081 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. b del D.Lgs 42/2004,

ritenuto che l'opera proposta, nella nuova versione progettuale pervenuta in data 22/06/2021, non prevedendo sostanziali modifiche all'altezza del fabbricato esistente, si inserisce nel contesto paesaggistico di riferimento senza pregiudicare la vista verso il lago dalla strada costiera; considerato inoltre che i materiali e le cromie delle opere in progetto, risultano coerenti con il contesto di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	RD142694-4.PDF
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Relazione Paesaggistica - integrazione.pdf
3	<i>Elaborato grafico – planimetrie e documentazione fotografica</i>	1. Tav. 002i Progetto.pdf
4	<i>Elaborato grafico - prospetti</i>	2. Tav.003i Prospetti.pdf
5	<i>Elaborato grafico - raffronto esistente e progetto</i>	3. Tav.005i Comparativa.pdf
6	<i>Relazione tecnica</i>	5. Relazione tecnica.pdf

Il Funzionario Istruttore
arch. Fabrizio Conte

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



**Ministero
della cultura**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

Al Regione Piemonte -
Settore Territorio e Paesaggio

E p.c.

Risp. al prot. n. 9444 del 19/07/2021
prot. 11852 del 10/09/2021
Class. [34.43.04/554.1](#)

Oggetto: ORTA SAN GIULIO (NO) – Via Novara, 22

Intervento di ristrutturazione edificio esistente, realizzazione deposito attrezzi e sistemazione del pendio di accesso

Richiedente: ██████████

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.lgs. 42/2004 s.m.i.)

PARERE VINCOLANTE

Premesso che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d) con D. M. 1/08/1985, con D. M. 25/02/1974 e con D.M. 09/08/1950 così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Esaminata la documentazione pervenuta relativa all'intervento di ristrutturazione edificio esistente, realizzazione deposito attrezzi e sistemazione del pendio di accesso;

Considerato il parere della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio;

Esaminata la documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio scrivente e recepita agli atti con prot. 11852 del 10/09/2021;

Valutato che l'intervento proposto non pregiudica le visuali da lago e, per materiali e linee compositive, risulta coerente con l'edificato circostante,

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto facendo proprio il parer espresso dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

Il Responsabile del procedimento
arch. Chiara Galvan

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Antonella Ranaldi

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*

